

Det. n. 1052/AV3 del 14 AGO. 2018  
Allegato 3

## CAPITOLATO AMMINISTRATIVO

### Sommario

#### Premesse

ART. 1 - AMBITO SOGGETTIVO E DEFINIZIONI.....	2
ART. 2 - NORME REGOLATRICI E DISCIPLINA APPLICABILE .....	2
ART. 3 - AMBITO OGGETTIVO, CORRISPETTIVO E MODIFICHE - VARIANTI.....	3
ART. 4 - DURATA DEL CONTRATTO, AVVIO DELL'ESECUZIONE E PERIODO DI PROVA .....	4
ART. 5 - LUOGO DI ESECUZIONE.....	4
ART. 6 - MODALITA' E TERMINI DI ESECUZIONE DEL SERVIZIO .....	4
ART. 7 - RESPONSABILITA' SUI BENI UTILIZZATI DAL FORNITORE.....	4
ART. 8 - CONTROLLI E VERIFICHE DELLE PRESTAZIONI.....	4
ART. 9 - PERSONALE DEL FORNITORE.....	5
ART. 10 - CONDIZIONI DEL SERVIZIO E LIMITAZIONI DI RESPONSABILITA' .....	5
ART. 11 - RESPONSABILITA' DEL FORNITORE .....	6
ART. 12 - OBBLIGAZIONI SPECIFICHE DEL FORNITORE.....	7
ART. 13 - REFERENTE DEL FORNITORE.....	7
ART. 14 - OBBLIGHI DI RISERVATEZZA.....	7
ART. 15 - CONTINUITA' DEL SERVIZIO.....	8
ART. 16 - OBBLIGHI PER LA TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI .....	8
ART. 17 - PREVENZIONE E PROTEZIONE LUOGHI DI LAVORO .....	8
ART. 18 - SUBAPPALTO .....	9
ART. 19- GARANZIA FIDEIUSSORIA (CAUZIONE) .....	10
ART. 20 - FATTURAZIONE, PAGAMENTI E INTERESSI MORATORI .....	11
ART. 21 - DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO - CESSIONE DEL CREDITO .....	12
ART. 22 - PENALI E RILIEVI.....	12
ART. 23 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO.....	13
ART. 24 - RECESSO DAL CONTRATTO .....	14
ART. 25 - FORO COMPETENTE .....	15
ART. 26 - SPESE DEL CONTRATTO .....	15

## **ART. 1 – AMBITO SOGGETTIVO E DEFINIZIONI**

1. Ai fini del presente documento s'intende:
  - a) Per "ASUR" o "Amministrazione": l'Azienda Sanitaria Unica Regionale Marche con sede legale Via Guglielmo Oberdan 2 - 60122 ANCONA, titolare dei rapporti giuridici;
  - b) Per "Area Vasta" (per brevità anche "AV"): struttura territoriale tramite cui opera l'ASUR Marche i cui ambiti territoriali sono definiti dalla Legge Regionale Marche n. 13/2003;
  - c) "AV3" o Area Vasta n. 3: struttura territoriale di Macerata con sede Amministrativa in Via Annibali 31/L - Piediripa – 62100 Macerata;
  - d) Per "Fornitore": l'Operatore Economico, l'Impresa, il Raggruppamento Temporaneo d'Imprese o il Consorzio o la Rete di Imprese che presenta offerta e con cui in esito al relativo iter di gara si procede a sottoscrivere il contratto;
  - e) Per RUP: il Responsabile Unico del Procedimento ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs 50/2016;
  - f) Per "DEC": il Direttore dell'esecuzione del contratto svolge tutte le attività allo stesso espressamente demandate dal D.Lgs. 50/2016 nonché tutte le attività che si rendono opportune per assicurare il perseguimento dei compiti a questo assegnati.
  - g) "Referente" del Fornitore per l'appalto: la persona individuata dal Fornitore alla quale l'Amministrazione, nella persona del R.U.P. o del DEC (o se del caso degli assistenti individuati), possa fare riferimento per ogni aspetto riguardante le attività contrattuali.
2. Il RUP è individuato nel disciplinare.
3. Il DEC è individuato nella figura del Direttore dei Centri Dialisi di Macerata e Tolentino .
4. Il Fornitore per l'appalto in oggetto dovrà individuare un Referente.

## **ART. 2 – NORME REGOLATRICI E DISCIPLINA APPLICABILE**

1. E' da intendersi quale parte integrante e sostanziale del contratto tutta la documentazione di gara con particolare riferimento ai seguenti documenti:
  - condizioni generali del Bando di riferimento della Piattaforma Mepa
  - determina di aggiudicazione definitiva;
  - disciplinare di gara;
  - capitolato tecnico;
  - offerta economica del fornitore;
  - risposte ai chiarimenti forniti nel corso della procedura di gara.
2. In caso di discordanza i documenti prodotti dall'Amministrazione prevarranno sugli atti ed i documenti prodotti dal Fornitore, ad eccezione di eventuali proposte migliorative formulate dal Fornitore stesso ed accettate in sede di aggiudicazione dall'Amministrazione.
3. In caso di discordanza o contrasto tra gli atti e i documenti prodotti dall'Amministrazione, le disposizioni gerarchicamente prevalenti sono le seguenti:
  - Presente atto;
  - Disciplinare di gara;
  - Capitolato tecnico;
  - Elaborati tecnico-economici.
  - Bando di riferimento della Piattaforma Mepa
4. L'esecuzione del presente contratto è regolata, oltre che da quanto disposto nel medesimo:
  - a) dalle disposizioni del Codice e, in generale, dalle norme applicabili ai contratti della pubblica amministrazione;

- b) dal Codice civile e dalle altre disposizioni normative in materia di contratti di diritto privato per quanto non regolato dalle disposizioni sopra richiamate;
- c) dalle linee guida dell'Autorità nazionale anticorruzione concernenti l'esecuzione degli appalti pubblici.

### **ART. 3 – AMBITO OGGETTIVO, CORRISPETTIVO E MODIFICHE - VARIANTI**

1. Oggetto del presente atto è l'esecuzione a regola d'arte, nel rispetto della normativa e delle disposizioni vigenti, da parte del Fornitore della fornitura di sistemi NXSTAGE e relativo materiale di consumo per trattamenti di dialisi domiciliare. Per la descrizione dettagliata si rinvia alle previsioni di cui al capitolato tecnico.
2. Per quanto concerne l'oggetto dell'appalto e le condizioni di esecuzione previste, il Fornitore, anche con la stessa sottoscrizione del contratto, dichiara e conferma di possedere tutti requisiti di idoneità tecnico professionale necessari per la corretta esecuzione delle attività, anche ai sensi dell'art. 26, del D.Lgs. n. 81/2008.
3. Il corrispettivo è determinato a misura ed è remunerativo per tutte le prestazioni previste dal Capitolato Tecnico.
4. Il prezzo unitario offerto dal Fornitore è da intendersi come onnicomprensivo fisso e invariabile, per l'esecuzione del predetto oggetto per tutta la durata della fornitura.  
Il predetto corrispettivo si riferisce all'esecuzione della prestazione assunta a perfetta regola d'arte e nel pieno adempimento delle modalità e delle prescrizioni di cui al presente atto. Gli obblighi e gli oneri derivanti al Fornitore dall'esecuzione del presente appalto e dall'osservanza di leggi, capitolati e regolamenti, nonché dalle disposizioni emanate o che venissero emanate dalle competenti autorità, ivi compresa l'Amministrazione, sono compresi nel corrispettivo contrattuale. Il corrispettivo contrattuale è accettato dal Fornitore in base ai propri calcoli, alle proprie indagini, alle proprie stime, a suo rischio, ed è pertanto invariabile ed indipendente da qualsiasi imprevisto o eventualità. Il Fornitore non potrà vantare diritto ad altri compensi ovvero ad adeguamenti o aumenti del corrispettivo contrattuale, salvo quanto espressamente previsto dalla normativa vigente.
5. Durante il periodo di efficacia del contratto si applica l'art. 106 del D.Lgs. n. 50/2016. Le modifiche nonché le varianti devono essere autorizzate dal RUP.
6. L'importo complessivo di aggiudicazione, nel periodo di vigenza del contratto, può variare in aumento o diminuzione in base al numero di trattamenti dialitici effettuati restando i limiti di cui all'art.106 del D.Lgs. n. 50/2016 e le condizioni previste negli atti di gara.
7. Ai sensi dell'art. 106 comma 1 lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016, l'Amministrazione potrà disporre le modifiche ed integrazioni riguardanti il contenuto o l'entità delle prestazioni dedotte nel contratto, in esercizio di tutte le opzioni previste dai documenti di gara e contrattuali.
9. Ai sensi dell'art. 106, comma 1 lett. e) del D.Lgs. n. 50/2016, al di fuori dei casi dei casi previsti dall'art. 106 comma 4 del D.Lgs. n. 50/2016, le modifiche contrattuali che comportano un aumento o una diminuzione dell'importo del contratto pari o inferiore al 10% si considerano non sostanziali.
8. Ai sensi dell'art. 106, comma 1 lett. d) n. 2 del D.Lgs. n. 50/2016 un nuovo contraente può sostituire il contraente firmatario del contratto; tale sostituzione, comunicata ufficialmente all'Amministrazione unitamente alla copia della documentazione comprovante l'avvenuta sostituzione, sarà concessa, previa autorizzazione dell'Amministrazione in esito alla verifica dei requisiti di cui all'art. 80 e di cui all'art. 83 del D.Lgs. n. 50/2016.

#### **ART. 4 – DURATA DEL CONTRATTO, AVVIO DELL'ESECUZIONE , PERIODO DI PROVA**

1. Il contratto ha la durata di 12 mesi, a decorrere dalla data del verbale di avvio dell'esecuzione del contratto indicata in apposito verbale predisposto e controfirmato dalle parti, fatte salve le ipotesi di recesso anticipato e le clausole previste nella documentazione di gara.

Il Direttore dell'Esecuzione del Contratto potrà, eventualmente, differire l'esecuzione del contratto in considerazione di esigenze sopravvenute e contingenti relative alle attività sanitarie e/o alle strutture sanitarie interessate dal servizio oggetto dell'appalto.

E' fatta salva la possibilità di procedere all'avvio di esecuzione anticipata del contratto ai sensi dell'art.32, comma 8 e comma 13 del D.Lgs. n. 50/2016.

#### **ART. 5 – LUOGO DI ESECUZIONE**

1. L'appalto in questione avrà luogo presso il domicilio del paziente per come indicato nel disciplinare di gara.

#### **ART. 6 – MODALITA' E TERMINI DI ESECUZIONE DEL SERVIZIO**

1. Il Fornitore si obbliga ad eseguire la fornitura con le modalità stabilite ed esattamente nei luoghi indicati.
2. L'effettuazione della fornitura si intende comprensiva di ogni onere e spesa. Non sono ammesse prestazioni parziali.
3. Le modalità e i termini di esecuzione sono definiti nel Capitolato Tecnico e nel Disciplinare di gara, nonché negli atti della presente procedura, quali parti integranti del presente documento. Al di fuori dei casi richiamati, in casi eccezionali, quando l'urgenza del caso lo richieda e sia espressamente richiesto, il Fornitore deve far fronte all'Ordine con tempestività e comunque entro il più breve termine fissato nell'ordine stesso.
4. Le prestazioni contrattuali dovranno necessariamente essere conformi alle caratteristiche tecniche ed alle specifiche indicate nel presente atto e nella documentazione richiamata. Il Fornitore si obbliga a consentire all'Amministrazione di procedere, in qualsiasi momento e anche senza preavviso, alle verifiche della piena e corretta esecuzione delle prestazioni contrattuali, nonché a prestare la propria collaborazione per consentire lo svolgimento di tali verifiche.
7. Il Fornitore si obbliga a rispettare le indicazioni relative alla buona e corretta esecuzione contrattuale che dovessero essere impartite dall'Amministrazione.
8. Il Fornitore si obbliga a dare immediata comunicazione all'Amministrazione di ogni circostanza che abbia influenza sull'esecuzione delle attività di cui al presente atto.
9. Il Fornitore prende atto ed accetta che i servizi o le forniture oggetto del presente atto dovranno essere prestati con continuità anche in caso di eventuali variazioni legate agli spostamenti dei pazienti.

#### **ART. 7 – RESPONSABILITA' SUI BENI UTILIZZATI DAL FORNITORE**

1. Per i beni utilizzati dal Fornitore nello svolgimento del servizio, delle attività, tutti i rischi di perdite, furti e danni, sono a carico del Fornitore, salva la responsabilità dell'Amministrazione medesima se le perdite, furti e danni sono ad essa direttamente imputabili per dolo o colpa grave.

#### **ART. 8 – CONTROLLI E VERIFICHE DELLE PRESTAZIONI**

1. Nel corso dell'esecuzione del contratto, l'Amministrazione si riserva di procedere a controlli e verifiche della quantità e qualità delle prestazioni erogate, con le modalità stabilite nella documentazione di gara, ai fini dell'accertamento del rispetto delle condizioni contrattualmente stabilite. Sono a carico del Fornitore, intendendosi remunerati con il corrispettivo contrattuale, gli oneri relativi alle verifiche che potranno essere eseguite dall'Amministrazione.

2. L'Amministrazione potrà richiedere al Fornitore l'elaborazione di report specifici anche in formato elettronico e/o in via telematica relative a dati aggregati riassuntivi relativi alle prestazioni contrattuali svolte. Il Fornitore si impegna a prestare piena collaborazione per rendere pienamente possibile l'attività di monitoraggio.
3. L'Amministrazione potrà richiedere per il tramite del RUP e/o del DEC la condivisione dei dati in ambiente informatico anche per soddisfare gli obblighi di comunicazione previste dal presente punto.
4. Il Direttore dell'Esecuzione, fermo restando il rispetto delle disposizioni di servizio eventualmente impartite dal Rup, opera in autonomia in ordine al coordinamento, alla direzione e al controllo tecnico-contabile dell'esecuzione del contratto. A tal fine, il Direttore dell'Esecuzione:
  - a) verifica ed accetta le prestazioni rese (controllo qualità/quantità delle prestazioni, rispetto tempistiche ...), anche avvalendosi degli eventuali assistenti;
  - b) segnala tempestivamente al RUP eventuali ritardi, inadempimenti rispetto alle condizioni contrattuali;
  - b) propone modifiche e varianti dei contratti in corso di esecuzione, indicandone i motivi in apposita relazione da inviare al Rup, nei casi e alle condizioni previste dall'art. 106 del D.Lgs. 50/2016;
  - c) comunica al Rup le contestazioni insorte circa aspetti tecnici che possono influire sull'esecuzione del contratto e redige processo verbale delle circostanze contestate in contraddittorio con il fornitore .

#### **ART. 9 – PERSONALE DEL FORNITORE**

1. Il Fornitore dovrà eseguire il contratto con proprio personale di assoluta fiducia e adeguatamente addestrato, in relazione alle particolarità tecniche della prestazione da eseguire, sotto l'esclusiva responsabilità dello stesso Fornitore, sia nei confronti dell'Amministrazione che di terzi, salvo il ricorso autorizzato al subappalto.
2. Il Fornitore garantisce che il personale utilizzato è in possesso di certificazione di idoneità alla mansione specifica, rilasciata da un medico competente, ai sensi del d.lgs. 81/2008 ed è sottoposto, con oneri a carico del Fornitore, ai controlli sanitari e ad eventuali vaccinazioni obbligatorie previste dalle norme vigenti, impegnandosi a sostituire immediatamente i dipendenti che non risultassero idonei.
3. Il Fornitore è obbligato a osservare le norme e prescrizioni risultanti dai contratti collettivi e integrativi di lavoro applicabili alla data di stipula del presente atto alla categoria e nelle località di svolgimento delle attività, nonché le condizioni risultanti da successive modifiche e integrazioni.  
Tutti gli obblighi retributivi e gli oneri assicurativi antinfortunistici, assistenziali e previdenziali sono a carico del Fornitore. La Ditta aggiudicataria deve aver assolto tutti gli adempimenti relativi agli obblighi di regolarità contributiva. Si richiama quanto disposto dall'art.30 co.5 e 6 del Codice nel caso di inadempienza contributiva e retributiva.
5. Il personale del fornitore deve essere in possesso delle necessarie abilitazioni speciali richieste nel Disciplinare di gara e Capitolato tecnico per lo svolgimento delle mansioni strettamente correlate al servizio e/o parti del servizio oggetto dell'appalto (certificazioni e abilitazioni derivanti dal rispetto della normativa regolante il settore di cui la fornitura fa parte)

#### **ART. 10 – CONDIZIONI DELLA FORNITURA E LIMITAZIONI DI RESPONSABILITA'**

1. Sono a carico del Fornitore, intendendosi remunerati con il corrispettivo contrattuale tutti gli oneri, le spese ed i rischi relativa alle prestazioni delle attività e dei servizi oggetto dell'appalto, nonché ogni altra attività si rendesse necessaria per la prestazione degli stessi o, comunque, opportuna per un corretto e completo adempimenti delle obbligazioni previste, ivi compresi quelli relativi ad eventuali spese di trasporto, di viaggio e di missione per il personale addetto all'esecuzione contrattuale.

2. Il fornitore garantisce l'esecuzione di tutte le prestazioni a perfetta regola d'arte, nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nella documentazione di gara.
3. Le prestazioni contrattuali debbono necessariamente essere conformi, salva espressa deroga, alle caratteristiche tecniche individuate per l'espletamento della fornitura contenute nel capitolato tecnico di gara. In ogni caso il Fornitore si obbliga ad osservare tutte le norme e tutte le prescrizioni tecniche e di sicurezza in vigore nonché quelle che dovessero essere emanate successivamente alla stipula del contratto.
4. Gli ulteriori maggiori oneri derivanti dalla necessità di osservare le norme e le prescrizioni di cui sopra, anche se entrate successivamente alla stipula del contratto, restano ad esclusivo carico del Fornitore, intendendosi in ogni caso remunerati con il corrispettivo contrattuale ed il fornitore non può pertanto, avanzare pretesa di compensi, a qualsiasi titolo, nei confronti dell'Amministrazione, assumendosene il medesimo fornitore ogni relativa alea.
5. Il Fornitore si impegna espressamente a manlevare e tenere indenne l'Amministrazione da tutte le conseguenze derivanti dalla eventuale inosservanza delle norme e prescrizioni tecniche e di sicurezza, di igiene e sanitarie vigenti.
6. Il Fornitore si impegna in particolare ad avvalersi, per la prestazione delle attività contrattuali, di personale specializzato nel rispetto di tutte le relative prescrizioni e procedure di sicurezza, fermo restando che è cura ed onere del Fornitore verificare preventivamente tali prescrizioni e procedure.

#### **ART. 11 – RESPONSABILITA' DEL FORNITORE**

1. Il Fornitore è responsabile direttamente dei danni causati alle persone e alle cose dell'Amministrazione o di terzi, comunque provati, restando a suo carico l'onere del risarcimento in qualsiasi forma, salvi interventi a favore del Fornitore da parte di società assicuratrici.
2. Il Fornitore dovrà segnalare immediatamente al DEC e al RUP qualsiasi incidente o infortunio che dovesse verificarsi all'interno delle strutture dell'Amministrazione, per fatto imputabile ai dipendenti del Fornitore o a terzi nell'esercizio delle prestazioni di fornitura.
3. Il Fornitore è obbligato a riparare immediatamente gli eventuali danni arrecati agli immobili, impianti e attrezzature nell'esecuzione dell'appalto; in caso di adempimento, provvede l'Amministrazione, addebitando al Fornitore le relative spese sostenute.
4. La sorveglianza da parte dell'Amministrazione non diminuisce la responsabilità del Fornitore per tutto quanto attiene all'espletamento dell'appalto, responsabilità che rimarrà esclusivamente ed interamente a carico del Fornitore.
5. Qualora terzi fossero danneggiati a causa dell'espletamento dell'appalto e agissero direttamente nei confronti dell'Amministrazione, invocando la responsabilità della stessa, l'Amministrazione potrà esercitare il diritto di rivalsa, in qualsiasi forma, nei confronti del Fornitore, per il recupero del danno risarcito.
6. Nell'ipotesi di cui al comma precedente, l'Amministrazione s'impegna a dare comunicazione al Fornitore dell'azione di terzi danneggiati entro 10 (dieci) giorni dal momento in cui ne ha conoscenza, a mezzo posta raccomandata a.r. o fax o posta elettronica certificata.
7. L'impresa aggiudicataria dovrà contrarre *polizza assicurativa per Responsabilità Civile verso terzi* e verso gli operatori relativa a tutte le fasi operative della fornitura oggetto del presente appalto di idoneo importo relativa al valore dell'appalto.  
In alternativa alla stipulazione della polizza che precede, l'Appaltatore potrà dimostrare l'esistenza di una polizza RC, già attivata, avente le medesime caratteristiche indicate per quella specifica. In tal caso, si dovrà produrre un'appendice alla stessa, nella quale si espliciti che la polizza in questione copre anche la fornitura prevista dal presente contratto, fermo restando, in ogni caso, l'obbligo di manleva assunto dall'Appaltatore,

precisando che non vi sono limiti al numero di sinistri, mentre la durata dovrà coprire il periodo decorrente dalla data stipula del contratto fino a dodici mesi successivi alla sua scadenza.

9. Resta inteso che l'esistenza, e, quindi, la validità ed efficacia della polizza assicurativa di cui al presente articolo è condizione essenziale di efficacia del contratto e, pertanto, qualora l'Appaltatore non sia in grado di provare in qualsiasi momento la copertura assicurativa di cui si tratta, il Contratto si risolverà di diritto con conseguente incameramento della cauzione prestata a titolo di penale e fatto salvo l'obbligo di risarcimento del maggior danno subito.

#### **ART. 12 – OBBLIGAZIONI SPECIFICHE DEL FORNITORE**

1. Il Fornitore si obbliga, oltre a quanto previsto nel presente documento, a:
- a) Eseguire le prestazioni oggetto dell'appalto ed a prestare i servizi connessi, impiegando tutte le strutture ed il personale necessario per la loro realizzazione secondo quanto previsto nella documentazione di gara;
  - b) manlevare e tenere indenne l'Amministrazione dalle pretese che i terzi dovessero avanzare in relazione ai danni derivanti dall'esecuzione della fornitura;
  - c) predisporre tutti gli strumenti e le metodologie, compresi della relativa documentazione, atti a garantire elevati livelli di fornitura, ivi compresi quelli relativi alla sicurezza, nonché atti a consentire all'Amministrazione di monitorare la conformità della fornitura alle norme previste nell'appalto ed in particolare ai parametri qualità predisposti;
  - d) comunicare tempestivamente le eventuali variazioni della propria struttura organizzativa coinvolta nell'esecuzione dell'appalto, indicando analiticamente le variazioni intervenute;

#### **ART. 13 – REFERENTE DEL FORNITORE**

1. Ai fini della verifica e del monitoraggio dell'appalto durante l'esecuzione del contratto, il Fornitore individua quale proprio Referente una persona in qualità di "Responsabile", munita di delega espressa da parte del Fornitore, che deve essere a disposizione dell'Amministrazione per ogni problema inerente l'organizzazione e il miglioramento dell'appalto.
2. Il Fornitore prende atto e accetta che tutte le comunicazioni e le contestazioni di inadempienza, fatte in contraddittorio con il Referente del Fornitore, dovranno intendersi fatte direttamente al Fornitore.
3. Nell'esecuzione del contratto, il Fornitore farà capo esclusivamente al DEC, nominato dall'Amministrazione ai sensi del D.lgs. 50/2016.

#### **ART. 14 – OBBLIGHI DI RISERVATEZZA**

1. Il Fornitore ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni relativi all'Amministrazione e gli assistiti, di cui venga in possesso e, comunque, a conoscenza nell'esecuzione del contratto, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari agli adempimenti contrattuali.
2. Il Fornitore s'impegna altresì a rispettare quanto previsto dal d.lgs. 30/06/2003, n. 196 e dei relativi regolamenti di attuazione in materia di riservatezza, ivi compresi quelli adottati dall'Amministrazione e portati a conoscenza dello stesso Fornitore, concernenti istruzioni al personale dipendente incaricato del trattamento dei dati personali, che devono ritenersi valide anche nei confronti del Fornitore.
3. In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, l'Amministrazione ha la facoltà di dichiarare la risoluzione di diritto del contratto, fermo restando l'obbligo del Fornitore al risarcimento dei danni che dovessero derivare all'Amministrazione stessa.

### **ART. 15 – CONTINUITA' DEL SERVIZIO**

1. Il Fornitore assume a proprio carico la responsabilità del buon funzionamento dell'appalto anche in caso di scioperi e vertenze sindacali del suo personale, promuovendo tutte le iniziative atte ad evitare l'interruzione dell'attività.
2. Il Fornitore non può sospendere o ritardare lo svolgimento dell'appalto con sua decisione unilaterale in nessun caso, nemmeno quando siano in atto controversie con l'Amministrazione stessa.

### **ART. 16 – OBBLIGHI PER LA TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI**

1. Il Fornitore assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge 13 agosto 2010, n.136 s.m.i., effettuando tutti i pagamenti relativi al presente appalto esclusivamente con bonifico bancario o postale, tramite il/i conto/i corrente/i indicato nel disciplinare di gara, ovvero con altri strumenti di pagamento idonei a consentire la tracciabilità delle operazioni, fatto salvo quanto previsto all'art. 3, comma 3 della legge citata.
2. L'obbligo di tracciabilità delle operazioni riguarda altresì i subappalti di cui all'art. 105 del d.lgs. n. 50/2016 nonché i subcontratti stipulati per l'esecuzione, anche non esclusiva, del presente appalto.
3. Per la tracciabilità dei flussi finanziari inerenti il presente appalto, il Fornitore è obbligato a comunicare, unitamente agli estremi identificativi dei conti correnti dedicati, le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi, con obbligo di comunicare ogni successiva modifica relativa ai dati trasmessi, ai sensi dell'art. 3, comma 7 della legge n. 136/2010 e s.m.i.
4. Per ciascuna transazione effettuata, il bonifico bancario o postale ovvero altro strumento di pagamento consentito deve riportare il codice identificativo di gara (CIG).
5. Il Fornitore s'impegna a dare immediata comunicazione all'Amministrazione e alla Prefettura – Ufficio territoriale del Governo di Macerata della notizia di adempimento della propria controparte (subappalto/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria, previsti dall'art. 3 della legge n. 136/2010 e s.m.i.

### **ART. 17 – PREVENZIONE E PROTEZIONE LUOGHI DI LAVORO**

1. Il Fornitore è responsabile nei confronti sia dell'amministrazione sia dei terzi della tutela della sicurezza, incolumità e salute dei lavoratori addetti al servizio. Esso è tenuto al rispetto delle disposizioni legislative e regolamenti sulla sicurezza e l'igiene del lavoro, sia di carattere generale che specifico per l'ambiente in cui si svolgono i lavori. Il fornitore deve porre in essere nei confronti dei propri dipendenti tutti i comportamenti dovuti in forza delle normative vigenti in materia di sicurezza ed igiene del lavoro e diretti alla prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali.
2. Il Fornitore dovrà ottemperare alle norme relative alla prevenzione degli infortuni dotando il personale di indumenti appositi e di mezzi di protezione atti a garantire la massima sicurezza in relazione ai servizi svolti e dovrà adottare tutti i procedimenti e le cautele atti a garantire l'incolumità delle persone addette e dei terzi.
3. Il Fornitore dovrà garantire di aver provveduto all'informazione e alla formazione del personale addetto, nonché degli eventuali sostituti, sulle questioni riguardanti la sicurezza e la salute sul luogo di lavoro. Il personale impiegato dovrà essere adeguatamente formato nel rispetto della normativa vigente in materia di sicurezza ed igiene del lavoro, antincendio e pronto soccorso.
4. Si dovrà dare evidenza dell'avvenuta formazione degli operatori oltre che dell'avvenuta effettuazione della valutazione dei rischi correlati con le mansioni e le attività. Si rende noto, anche per approfondimenti e/o verifiche specifiche, che il Servizio Protezione e Prevenzione previsto dal D.Lgs. 81/2008 è operante presso le strutture dell'Amministrazione.

5. Per l'esecuzione del presente appalto, il Fornitore dovrà attenersi alla specifica documentazione D.U.V.R.I. (documento unico di valutazione dei rischi da interferenze) ed al rispetto delle misure di sicurezza previste. L'attuazione delle misure indicate nel DUVRI determina costi, non soggetti a ribasso d'asta.
6. Nell'esecuzione dell'appalto, il Fornitore è obbligato inoltre ad attenersi, ove previsto, a quanto stabilito nel Documento Informativo per le ditte appaltatrici e prestatori d'opera che operano presso l'Amministrazione, trasmesso unitamente al contratto.
7. In merito a quanto sopra l'Amministrazione si intende sollevata da qualsiasi responsabilità.

### **ART. 18 – SUBAPPALTO**

1. L'Appaltatore, conformemente a quanto dichiarato in sede di offerta, non intende affidare in subappalto l'esecuzione di alcuna attività oggetto delle prestazioni

*ovvero*

L'Appaltatore, conformemente a quanto dichiarato in sede di offerta affida in subappalto, in misura non superiore al 30% dell'importo contrattuale l'esecuzione delle seguenti prestazioni:

-----  
Il Fornitore, che ha dichiarato in sede di offerta di affidare in subappalto l'esecuzione di alcuna attività oggetto delle prestazioni di cui alla presente procedura, a seguito di autorizzazione da parte della S.A., dovrà rispettare le prescrizioni indicate nella documentazione di gara relative al subappalto.

2. Il Fornitore è responsabile dei danni che dovessero derivare all'Amministrazione o a terzi per fatti comunque imputabili ai soggetti cui sono state affidate le suddette attività.
3. I subappaltatori dovranno mantenere per tutta la durata del contratto di subappalto i requisiti richiesti dalla documentazione di gara, nonché dalla normativa vigente in materia per lo svolgimento delle attività agli stessi affidate.
4. Il Fornitore si impegna a depositare presso l'Amministrazione, almeno 10 (dieci) giorni solari prima dell'inizio dell'esecuzione delle attività oggetto del subappalto, la copia autentica del contratto di subappalto e la documentazione prevista dalla normativa vigente in materia, ivi inclusa la documentazione attestante il possesso da parte del sub-esecutore dei requisiti generali previsti in sede di gara nonché dei requisiti speciali, richiesti dalla vigente normativa e dal disciplinare di gara, per lo svolgimento delle attività allo stesso affidate.
5. Il contratto di subappalto dovrà prevedere apposita clausola con la quale il sub-esecutore e i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate all'appalto assumono gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della Legge 13/8/2010 n. 136 e s.m.i.
6. In caso di mancata presentazione dei documenti sopra richiesti nel termine previsto, l'Amministrazione non autorizzerà il subappalto.
7. In caso di mancato deposito di taluno dei suindicati documenti nel termine previsto, l'Amministrazione procederà a richiedere al Fornitore l'integrazione della suddetta documentazione, assegnando all'uopo un termine essenziale, decorso inutilmente il quale il subappalto non verrà autorizzato.
8. Resta inteso che la suddetta richiesta di integrazione sospende il termine per la definizione del procedimento di autorizzazione del subappalto.
9. Il subappalto non comporta alcuna modificazione agli obblighi e agli oneri del Fornitore, il quale rimane l'unico e solo responsabile, nei confronti dell'Amministrazione della perfetta esecuzione del presente atto anche per la parte subappaltata.
10. Il Fornitore si obbliga a manlevare e tenere indenne l'Amministrazione da qualsivoglia pretesa di terzi per fatti e colpe imputabili al sub-esecutore o ai suoi collaboratori.

11. Nel caso in cui il sub-esecutore coincida con un'impresa ausiliaria, rimane ferma, in deroga alle vigenti disposizioni, la responsabilità solidale dell'avvalente e dell'ausiliario sub-esecutore.
12. Il Fornitore è responsabile in via esclusiva nei confronti dell'Amministrazione. Il Fornitore l'aggiudicatario è responsabile in solido con il subappaltatore in relazione agli obblighi retributivi e contributivi.
13. L'Amministrazione corrisponde direttamente al subappaltatore, al cottimista, al prestatore di servizi ed al fornitore di beni o lavori, l'importo dovuto per le prestazioni dagli stessi eseguite nei seguenti casi:
  - a) quando il subappaltatore o il cottimista è una micro-impresa o piccola impresa;
  - b) in caso di inadempimento da parte dell'appaltatore;
  - c) su richiesta del subappaltatore e se la natura del contratto lo consente.
14. Il Fornitore si obbliga a risolvere tempestivamente il contratto di subappalto, qualora durante l'esecuzione dello stesso vengano accertati dall'Amministrazione inadempimenti del sub-esecutore; in tal caso il Fornitore non avrà diritto ad alcun indennizzo da parte dell'Amministrazione, né al differimento dei termini di esecuzione del presente atto.
15. Il Fornitore delle attività subappaltate non può formare oggetto di ulteriore subappalto.
16. In caso di inadempimento da parte del Fornitore agli obblighi di cui ai precedenti commi, l'Amministrazione avrà facoltà di risolvere il presente atto, salvo il diritto al risarcimento del danno.
17. Il Fornitore conferma, con la sottoscrizione del presente atto, che, nella contrattazione e nella stipula del contratto di subappalto, prenderà attentamente in considerazione e pondererà in maniera adeguata le condizioni contrattuali ed i termini di pagamento stabiliti nel presente atto.
18. Il Fornitore dovrà praticare, per le prestazioni affidate in subappalto, gli stessi prezzi unitari contrattuali, con ribasso non superiore al venti per cento. Il Fornitore corrisponde gli oneri della sicurezza, relativi alle prestazioni affidate in subappalto, alle imprese subappaltatrici senza alcun ribasso; l'Amministrazione, sentito il direttore dell'esecuzione, provvede alla verifica dell'effettiva applicazione della presente disposizione. Il Fornitore è solidamente responsabile con il sub-esecutore degli adempimenti, da parte di quest'ultimo, degli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa vigente.
19. In caso di perdita dei requisiti in capo al sub-esecutore, l'Amministrazione annullerà l'autorizzazione al subappalto. Si applica la normativa di cui all'art 105 del DLGS. 50/2016.

#### **ART.19 – GARANZIA FIDEIUSSORIA (CAUZIONE)**

1. Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 103 del D.Lgs. 50/2016, il Fornitore costituisce la cauzione definitiva prevista dalla normativa.
2. Ai fini del progressivo svincolo della cauzione definitiva a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, i documenti da consegnare preventivamente all'istituto garante sono quelli disciplinati dall'articolo del presente atto avente ad oggetto "Fatturazione, Pagamenti ed Interessi Moratori".
3. L'ammontare residuo, pari al 20 per cento dell'iniziale importo garantito, è svincolato a seguito della disciplina del presente atto riguardante la "verifica di conformità"/"certificato di regolare esecuzione".
4. Sono nulle le eventuali pattuizioni contrarie o in deroga.
5. La cauzione definitiva è rilasciata a prima e semplice richiesta, incondizionata, irrevocabile, con rinuncia alla preventiva escussione, estesa a tutti gli accessori del debito principale, in favore dell'Amministrazione a garanzia dell'esatto e corretto adempimento di tutte le obbligazioni, anche future ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1938 c.c., nascenti dall'esecuzione del presente atto.
6. In particolare, la cauzione rilasciata garantisce gli obblighi specifici assunti dal Fornitore, anche quelli a fronte dei quali è prevista l'applicazione di penali; resta espressamente inteso che l'Amministrazione ha diritto di rivalersi direttamente sulla cauzione per l'applicazione delle penali e nei casi di risoluzione del contratto;

7. La garanzia dovrà essere reintegrata entro il termine di dieci giorni lavorativi dal ricevimento della richiesta dell'Amministrazione qualora, in fase di esecuzione del contratto, essa sia stata escussa parzialmente o totalmente a seguito di ritardi o altre inadempienze da parte dell'Appaltatore. In caso di inadempimento a tale obbligo, l'Amministrazione ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il contratto.
8. La garanzia fideiussoria resterà vincolata fino al completo soddisfacimento degli obblighi contrattuali e sarà restituita successivamente alla scadenza del contratto, a condizione che risulti definita ogni vertenza o contestazione eventualmente insorta tra l'Amministrazione e il Fornitore, senza diritto ad alcun interesse o risarcimento, neppure nel caso di un eventuale ritardo, qualora sia imputabile allo stesso Fornitore.

#### **ART. 20 – FATTURAZIONE, PAGAMENTI E INTERESSI MORATORI**

1. La contabilizzazione a misura della fornitura oggetto del presente atto è effettuata applicando alle quantità di trattamenti effettivamente effettuati i prezzi unitari offerti in sede di "offerta economica" (si applicano, oltre al costo complessivo del trattamento, i prezzi unitari dei vari componenti lo stesso in relazione alle esigenze di terapia clinica del paziente), intendendosi ricompresi negli stessi tutti i costi e oneri sostenuti dall'Impresa appaltatrice per lo svolgimento della fornitura per come previsto nei documenti di gara.

La fattura dovrà essere emessa per i trattamenti effettivamente prestati relativi ai singoli ordini di fornitura.

2. Per la prestazione effettivamente eseguita dovrà essere emessa esclusivamente fattura elettronica, ai sensi del D.M. Economia Finanze del 3 aprile 2013, n. 33, in base alle seguenti indicazioni: l'operatore economico dovrà utilizzare il Codice Univoco Ufficio della struttura dell'Amministrazione identificabile dall'ordine o da altra documentazione che nel caso in specie è la seguente:

Area Vasta 3	0SH9XI
--------------	--------

Si sottolinea inoltre che:

- Ai sensi dell'art.9 ter, comma 6, del D.L. n. 78/2015 convertito con modificazioni nella L. n. 125/2015 ha previsto che le aziende fornitrici di dispositivi medici alle strutture del SSN debbano indicare nelle fatture elettroniche le informazioni identificative dei dispositivi medici (DM) di cui al decreto del Ministero della Salute del 21/12/2009.
- La fattura elettronica sarà emessa successivamente alla verifica della prestazione/fornitura.

A seguito dell'entrata in vigore della L.190/2014, è stato introdotto l'art. 17-ter nel DPR 633/72, che stabilisce il nuovo meccanismo di assolvimento dell'IVA cd. "split payment". A tal proposito, visto anche il DM di attuazione del 23/01/2015, pubblicato nella G.U. n. 27 del 3 febbraio 2014, si dichiara quanto segue:

- a) l'Azienda Sanitaria Unica Regionale delle Marche è amministrazione pubblica soggetta alla normativa introdotta con la legge 190/2014, art. 1, comma 629, lett. b);
  - b) tutti gli acquisti di beni e servizi che verranno effettuati dall'01/01/2015 e sino a nuova disposizione, sono stati e saranno effettuati esclusivamente nell'ambito dell'attività istituzionale;
  - c) a seguito di quanto affermato ai punti precedenti, l'Azienda Sanitaria Unica Regionale delle Marche non è pertanto soggetto individuato all'art. 17 comma 6 lettera a ter del DPR 633/72 e ss.mm.ii. ("reverse charge") per acquisti di servizi di pulizia, demolizione, installazione e completamento relativi ad edifici
2. Il pagamento del corrispettivo dovuto al Fornitore per l'esecuzione dell'appalto sarà effettuato con bonifico bancario o postale sul/i conto/i corrente/i, comunicato/i dal Fornitore ai sensi dell'art. 3, comma 7 della legge 13/08/2012, n. 136 .
  3. Il pagamento, sarà disposto previo accertamento da parte dell'Amministrazione della rispondenza delle prestazioni effettuate a quelle previste nei documenti di gara e sarà effettuato entro 60 giorni dalla data di ricevimento della fattura, fatto comunque salvo che l'invio di documentazione incompleta e erronea da parte del Fornitore, ha l'effetto di sospendere i termini di pagamento fino al momento in cui la documentazione richiesta sia completa e/o corretta, ai sensi dell'art. 4, comma 2 del d.lgs. 9.10.2002, n. 231.

4. In caso di ritardato pagamento sono riconosciuti al Fornitore gli interessi moratori secondo quanto stabilito dal d.lgs. n. 231/2002, nella misura vigente tempo per tempo.
5. Nel caso di aggiudicazioni a favore di raggruppamenti, qualora la capogruppo emetta un'unica fattura comprendente anche il corrispettivo relativo alle imprese mandanti, la capogruppo dovrà precisare su ogni fattura emessa, indipendentemente dall'importo del documento, la quota di propria spettanza e quella di competenza delle singole imprese partecipanti (a tal proposito si precisa che per quota non deve intendersi la percentuale di pertinenza sulle prestazioni da contratto bensì la percentuale di spettanza sull'importo specificatamente fatturato).
6. Il Fornitore, sotto la propria esclusiva responsabilità, renderà tempestivamente note all'Amministrazione le variazioni che si verificassero circa le modalità di accredito di cui sopra. In difetto di tale comunicazione, anche se le variazioni venissero pubblicate nei modi di legge, il Fornitore non potrà sollevare eccezioni in ordine ad eventuali ritardi dei pagamenti, né in ordine ai pagamenti già effettuati.
7. Restano fermi in capo al Fornitore tutti gli obblighi e gli adempimenti previsti dall'articolo 35 del D.L. 04/07/2006 n. 223 convertito in Legge n. 248/2006.
8. Resta espressamente inteso che in nessun caso il Fornitore potrà sospendere l'esecuzione del presente atto, salvo quanto diversamente previsto nell'atto medesimo.
9. Qualora il Fornitore si rendesse inadempiente a tale obbligo, il presente atto potrà essere risolto di diritto, mediante semplice ed unilaterale dichiarazione da comunicarsi con lettera pec o raccomandata A/r, da parte dell'Amministrazione.

#### **ART. 21 – DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO – CESSIONE DEL CREDITO**

1. E' fatto divieto al Fornitore di cedere il contratto, a pena di nullità della cessione stessa. Per tutto quanto non previsto si applicano le disposizioni di cui all'art. 106 del D.Lgs. 50/2016.
2. L'Amministrazione può cedere i crediti derivanti dal contratto con le modalità espresse all'art. 106 c. 13 del D.Lgs. 50/2016.
3. Le cessioni dei crediti devono essere stipulate mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e devono essere notificate all'Amministrazione. Si applicano le disposizioni di cui alla Legge n. 52/1991 (*Disciplina della cessione dei crediti di impresa*). E' fatto, altresì, divieto al Fornitore di conferire, in qualsiasi forma, procure all'incasso.
4. Il Fornitore, in caso di cessione dei crediti, si impegna a comunicare il relativo CIG al cessionario, eventualmente anche nell'atto di cessione, affinché lo stesso venga riportato sugli strumenti di pagamento utilizzati. Il cessionario è tenuto ad utilizzare conti correnti dedicati nonché ad anticipare i pagamenti al Fornitore, mediante bonifico bancario o postale, sui conti correnti dedicati del Fornitore medesimo, riportando il CIG.
5. In caso di inosservanza da parte del Fornitore degli obblighi di cui al presente articolo, fermo restando il diritto dell'Amministrazione al risarcimento del danno, il contratto si intenderà risolto di diritto.
6. Il Fornitore inoltre assume l'obbligo di non delegare, in qualunque forma, persone fisiche e giuridiche per la riscossione dei crediti derivanti dalla presente fornitura ovvero per l'esercizio di qualsivoglia azione finalizzata alla soddisfazione delle ragioni del creditore.
7. E' fatto salvo il conferimento di incarichi legali per la rappresentanza in giudizio e la difesa degli interessi da parte dei patrocinatori abilitati.

#### **ART. 22 – PENALI E RILIEVI**

1. L'esecutore dovrà adempiere alle obbligazioni nel rispetto dei termini e delle modalità del servizio indicati nel capitolato tecnico.

In caso contrario si applicheranno le penali di seguito indicate:

- a) in caso di prestazioni non conformi a quanto indicato per l'espletamento della fornitura al capitolato tecnico verrà applicata una penale tra lo 0,05 x mille (zerovirgolazero cinqueper mille) e il 5 x100 (cinque per cento) dell'importo contrattuale, iva esclusa, per ogni inadempimento riscontrato ed a secondo della gravità del medesimo;
- b) in caso di mancato rispetto dei termini indicati dal Direttore dell'Esecuzione del Servizio per l'espletamento della fornitura verrà applicata una penale dell'1 x mille (unoper mille) dell'importo contrattuale, iva esclusa, per ogni giorno di ritardo. Il ritardo è computato in termini di giorni lavorativi.
2. In caso di eventuali contestazioni che vertano su omissioni totali o parziali del servizio, potrà essere richiesto dall'Amministrazione, per il tramite del direttore dell'esecuzione, un contraddittorio con l'esecutore, entro 5 (cinque) giorni lavorativi dal momento della contestazione. Di tale contraddittorio verrà redatto apposito verbale, sottoscritto da entrambe le parti che conterrà le conclusioni relative alle contestazioni. In ogni caso, quale che sia l'inadempienza contestata, all'esecutore verrà concesso un termine non inferiore a 5 (cinque) giorni lavorativi per la presentazione di eventuali controdeduzioni; decorso il suddetto termine, il committente, qualora non pervengano o non ritenga valide le giustificazioni addotte, procederà ad applicare le penali sopra descritte.
3. L'Amministrazione si riserva la facoltà di procedere alla risoluzione del contratto o all'esecuzione in danno dell'esecutore, nel caso in cui gli inadempimenti per i quali sono previste le penali di cui sopra si ripetano per 3 (tre) volte nel periodo contrattuale.
4. L'importo delle penalità comminate verrà detratto dall'importo relativo alla prima fattura utile da corrispondere successivamente all'evento. Restano ferme le facoltà del committente di rivalersi sulla garanzia di esecuzione.
5. L'applicazione delle penali non pregiudica il diritto del committente ad esigere l'esecuzione della prestazione secondo quanto pattuito, fatto salvo il risarcimento degli ulteriori e maggiori danni.
6. Gli effetti dell'inadempimento riscontrato dal committente sono disciplinati nell'articolo del presente atto denominato "Risoluzione".
7. Le penali sono comminate dal responsabile del procedimento sulla base delle indicazioni fornite dal direttore dell'esecuzione.
8. In caso di contestazione ai sensi del presente articolo, ferma restando l'applicazione della penale, il committente può:
- concordare una dilazione della prestazione;
  - provvedere d'ufficio, in danno all'esecutore inadempiente, deducendo la spesa dal credito attuale o futuro dell'esecutore.
9. È ammessa, su motivata richiesta dell'esecutore, la totale o parziale disapplicazione delle penali, quando si riconosca che il ritardo o l'inadempimento non è imputabile all'esecutore stesso, oppure quando si riconosca che la penale è manifestamente sproporzionata, rispetto all'interesse del committente. La disapplicazione non comporta il riconoscimento di compensi o indennizzi all'esecutore. Sull'istanza di disapplicazione della penale decide il committente su proposta del responsabile del procedimento, sentito il direttore dell'esecuzione secondo la disciplina del presente atto.

#### **ART. 23 – RISOLUZIONE DEL CONTRATTO**

1. Al presente atto si applica l'art. 108 del Codice. Restano, comunque, ferme le clausole risolutive espressamente disciplinate nel presente atto.
- In caso di risoluzione del presente atto, l'esecutore è tenuto a fornire al committente tutta la documentazione tecnica e i dati necessari al fine di provvedere al completamento della prestazione risolta. Si precisa, al riguardo, che, su richiesta esplicita del committente, l'esecutore avrà l'obbligo di assicurare la continuità del servizio alle medesime condizioni contrattuali con i medesimi livelli di fornitura, fino a quando il

committente non avrà individuato un nuovo contraente. In ogni caso, l'esecutore si impegna a fornire al committente tutta la documentazione tecnica e i dati necessari al fine di provvedere direttamente o tramite terzi all'esecuzione del servizio e ad assicurare il completamento delle attività indifferibili, sino alla conclusione delle operazioni di scelta del nuovo contraente.

In caso di risoluzione del presente atto, il committente acquisisce il diritto di ritenere definitivamente la garanzia definitiva, nonché di procedere nei confronti dell'esecutore per il risarcimento del maggiore danno.

2. In ogni caso, si conviene che l'Amministrazione, senza bisogno di assegnare previamente alcun termine per l'adempimento, potrà risolvere di diritto il presente atto, ai sensi dell'art. 1456 codice civile, nonché ai sensi dell'art. 1360 codice civile, previa dichiarazione da comunicarsi all'esecutore mediante PEC, nei seguenti casi:

- a) in caso di perdita da parte dell'esecutore del possesso dei requisiti di ordine generale, di idoneità professionale e tecnica e professionale previsti in sede di gara
- b) in caso di mancata integrazione della garanzia definitiva parzialmente o totalmente escussa, entro il termine di 10 giorni solari dal ricevimento della relativa richiesta da parte del committente
- c) in caso di reiterazione per tre volte di inadempimenti dell'esecutore per i quali è prevista una penale secondo la disciplina del presente atto;
- d) in caso di mancato adempimento degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 13/8/2010, n.° 136 e successive modificazioni ed integrazioni
- e) in caso di inadempimenti connessi alla disciplina in materia di divieto di cessione del contratto e vicende soggettive dell'esecutore
- f) nel caso in cui il Fornitore sospenda l'esecuzione del contratto, ai sensi dell'art. 20, salvo quanto diversamente previsto nell'atto medesimo;
- g) in caso di ogni altra fattispecie che faccia venire meno il rapporto di fiducia sottostante il presente atto.

In tali casi, e in ogni altro caso integrante la cosiddetta "giusta causa", l'esecutore ha diritto al pagamento da parte del committente delle prestazioni rese correttamente ed a regola d'arte, secondo il corrispettivo e le condizioni previste nel presente atto, rinunciando espressamente, ora per allora, a qualsiasi ulteriore eventuale pretesa, anche di natura risarcitoria, ed a ogni ulteriore compenso o indennizzo o rimborso, anche in deroga a quanto previsto dall'articolo 1671 codice civile.

#### **ART. 24 – RECESSO DAL CONTRATTO**

1. Il committente ha il diritto di recedere in qualunque momento e per qualsiasi motivo dal presente atto, in tutto o in parte, avvalendosi della facoltà consentita dall'articolo 109 del Codice.
2. L'Amministrazione potrà in particolare esercitare la facoltà di recesso, in tutto o in parte, nel corso della validità del contratto, in caso di:
  - a) Stipula di una convenzione da parte di Consip SpA, con parametri migliorativi rispetto al presente appalto, salvo che il Fornitore non acconsenta ad una modifica delle condizioni economiche del contratto, ai sensi della legge 135/2012;
  - b) Conclusione, da parte della Stazione Unica Appaltante della Regione Marche (SUAM) o di altro competente Soggetto Aggregatore individuato, di una procedura contrattuale con i medesimi servizi oggetto del contratto, a condizioni più convenienti, ai sensi della Deliberazione della Giunta Regionale Marche n. 1670 del 26/11/2012 e s.m.i.;
  - c) anche parzialmente, in caso di riassetto del territorio della Regione Marche ovvero di riorganizzazione del Servizio Sanitario Regionale, qualora sia rideterminato il proprio ambito di competenza organizzativa e/o territoriale, senza che il fornitore possa rivendicare alcun risarcimento per l'eventuale riduzione dell'importo del contratto, salvo congruo preavviso (30 giorni);
  - d) per sopravvenute modifiche normative o dei protocolli operativi dell'Amministrazione che abbiano come

conseguenza la modifica delle modalità di esecuzione del servizio;

3. In caso di recesso parziale da parte dell'Amministrazione, è riconosciuta al Fornitore, entro 30 giorni dalla notifica del recesso, la facoltà di svincolarsi da ogni obbligo contrattuale, con preavviso di 90 giorni, salvo diverso accordo tra le parti.
4. In caso di recesso il Fornitore è tenuto a fornire all'Amministrazione, senza maggiori oneri, ogni documentazione, atto o bene (attrezzature o altro materiale) necessari al fine di provvedere al completamento della prestazione.
5. L'esecutore rinuncia espressamente, ora per allora, a qualsiasi ulteriore eventuale pretesa, anche di natura risarcitoria, ed a ogni ulteriore compenso o indennizzo o rimborso.
6. In ogni caso di recesso l'esecutore si impegna a porre in essere ogni attività necessaria per assicurare la continuità della prestazione in favore del committente.

#### **ART. 25 – FORO COMPETENTE**

1. Per tutte le questioni relative ai rapporti tra il Fornitore e l'Amministrazione, che non possa essere composta in via transitoria ed amichevole, sarà competente in via esclusiva il Foro di Macerata.
2. Durante le more del giudizio, il Fornitore non potrà comunque interrompere la fornitura, ma continuarla secondo le richieste dell'Amministrazione.

#### **ART. 26 – SPESE DEL CONTRATTO**

1. Il contratto, è soggetto a registrazione in caso d'uso, con applicazione della tariffa fissa, in quanto il corrispettivo è soggetto a IVA.
2. Qualsiasi spesa inerente il contratto (legale pubblicazione, notarile, registrazione, copia, bolli, ecc.) o conseguente ad esso, nessuna eccezione o esclusa sarà a carico del Fornitore. L'imposta di bollo è dovuta nella misura di € 16,00 ogni quattro facciate del presente atto.
3. Le Parti di questo atto consentono il trattamento dei loro dati personali ai sensi della legge vigente; gli stessi dati potranno essere inseriti in banche dati, archivi informatici e sistemi telematici solo per fini e formalità dipendenti dal presente atto ed effetti fiscali connessi.

